

Legge regionale 31 dicembre 1982, n.95

L.R. n. 22/1981 - Norme transitorie concernenti l'assegnazione e l'utilizzazione provvisoria di personale nei servizi delle UU.SS.LL. - Proroga

ARTICOLO UNICO

Il primo comma dell'art. 10 della LR 13-2-81 n. 22, modificato con LR 14-2-81 n. 89 e con LR 27-7-82 n. 63 e' cosi' sostituito:

"La vigenza della presente legge, per le parti compatibili con le norme della legislazione nazionale, e' prorogata fino all'entrata in vigore della Legge regionale di approvazione del Piano sanitario, applicandosi nella valutazione dei punteggi per la formulazione delle graduatorie di cui al precedente art. 5 e segg., i criteri contenuti nel Decreto del Ministro della Sanita' 30-1-82 concernente " Normativa concorsuale del personale delle UUSSLL in applicazione dell'art. 12 del DPR 20-12-79 n. 761."

L'art. 4 e' abrogato.